Prot. n. 0140879 del 17/03/2020 - [UOR: 076003 - Classif. V/6]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

Tit. V.6
Decreto Rettorale d'urgenza rep. 1064/2020
Prot. n.140879 del 17.03.2020

OGGETTO: Procedure straordinarie per tirocini causa emergenza Coronavirus - Decreto Rettorale d'urgenza.

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – "Modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012 e s.m.i.;

Visto il decreto legge del 23.02.2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23.02.2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministero della salute d'intesa con i Presidenti della Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23.02.2020, pubblicate nella G.U. n. 47 del 25.02.2020;

Vista in particolare l'ordinanza n.1 del 23.02.2020 adotta dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale, tra l'altro, si è disposta la sospensione di tutte le attività didattiche nel periodo dal 24 febbraio – 1° marzo 2020;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/02/2020;

Considerato che il D.P.C.M. sopra citato del 25.02.2020 prevede che "nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al presente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico";

Vista la nota prot. n. 5988 del 26.02.2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto/ordinanza n.24 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte che ha disposto nei giorni 2 e 3 marzo 2020 la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;

Vista l'ordinanza n. 25 del 2.03.2020 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte, "Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020" che ha ordinato "di estendere sino al 8 marzo incluso la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza";

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 738/2020 del 23.02.2020 avente per oggetto "Emergenza Coronavirus: dal 24 febbraio 2020 sospesa l'attività didattica in tutte le Sedi universitarie dell'Ateneo";

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 894/2020 del 03.03.2020 avente per oggetto "Emergenza Coronavirus: prosecuzione sospensione delle lezioni in presenza e degli esami nella settimana dal

Vicolo Benevello 3/a - 10124 Torino
E-mail: servizistudenti.ateneo@unito.it

2 al 7 marzo 2020, in tutte le Sedi dell'Ateneo e dei Dipartimenti incluse le sedi extrametropolitane";

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 893/2020 del 03.03.2020 avente per oggetto "Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami finali in modalità telematica conseguenti all'Emergenza sanitaria COVID-19" che stabilisce che "con decorrenza 4 marzo 2020, e sino alla cessazione della situazione emergenziale, possono essere erogate prove finali a distanza mediante strumenti di videocomunicazione, previo consenso del/della candidato/a";

Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca pervenuta in data 04.03.2020 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con l'acclusa nota del 03.03.2020 n. 6605 e il DPCM del 1° marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista la "Nota del Ministro Manfredi a seguito del D.P.C.M. 4 marzo 2020" protocollo n. 6932 del 05.03.2020;

Considerato inoltre che il comma 1 lettera i) del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 dispone: "a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;":

Considerata prevalente e preminente la necessità, in tale quadro emergenziale, nell'attesa che le attività didattiche siano regolarmente ripristinate, di adottare, anche in linea con quanto indicato dalla nota ministeriale sopra richiamata, modalità alternative di svolgimento dei tirocini curriculari introducendo forme che consentano il più possibile agli studenti e studentesse di portare a compimento il periodo di tirocinio;

Valutato in particolare che gli iscritti a corsi di studio che prevedono tirocini curriculari obbligatori, nell'impossibilità di portare avanti tali attività a causa dell'emergenza collegata al diffondersi del virus COVID-19, potrebbero subire ritardi nella prosecuzione del percorso di studi e nel conseguimento del titolo;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Servizi agli Studenti

Visto l'art. 48, comma 2, lettera i), dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, in conformità al quale il Rettore assume "... in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti amministrativi necessari da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale competente alla prima riunione successiva";

Valutate le motivazioni di necessità e urgenza,

DECRETA

Art. 1

I tirocini curriculari attivati o ospitati dall'Università degli Studi di Torino, svolti sia in Italia sia all'estero, attualmente in corso, sono sospesi nella modalità in presenza.

I singoli Corsi di Studio, al fine di consentire agli studenti di completare i tirocini curriculari in corso possono:

- individuare percentuali di frequenza minima che consentano di considerare il periodo di tirocinio concluso, comunque non inferiore al 60%, ove non vi siano specifiche disposizioni normative diverse;
- stabilire un rapporto ore/CFU inferiore alle 25 ore/CFU abitualmente previsto e comunque non inferiore alle 15 ore/CFU;
- individuare modalità alternative di svolgimento del tirocinio curriculare, ove possibile e compatibile con il progetto formativo specifico, quali:
  - ✔ frequenza di formazione specifica online;
  - ✔ concordando con il tutor universitario e con quello aziendale prove/attività sostitutive delle ore mancanti, anche con modalità telematiche.

Art. 2

L'attivazione di tirocini curriculari è sospesa sino al 3 aprile 2020 o a data successiva, nel caso in cui nuove disposizioni a livello nazionale posticipino ulteriormente la ripresa dell'attività formativa in presenza.

L'attivazione sarà possibile esclusivamente in caso di apposita valutazione del singolo Corso di Studio per i casi di tirocini obbligatori che potranno svolgersi nelle modalità alternative sopra indicate.

Per gli studenti prossimi al conseguimento del titolo che non possano svolgere il tirocinio nelle modalità previste, è facoltà dei Corsi di Studio valutare attività o prove alternative che consentano il completamento dei crediti previsti dal tirocinio.

Art. 3

I tirocini extracurriculari attivati o ospitati dall'Ateneo, attualmente in corso, svolti in Regione Piemonte, in altre regioni italiane o all'estero, sono sospesi e non possono essere svolti a distanza.

Vicolo Benevello 3/a - 10124 Torino
E-mail: servizistudenti.ateneo@unito.it

Sono altresì sospese le attivazioni di nuovi tirocini extracurriculari sino al 3 aprile 2020 o a data successiva, nel caso in cui nuove disposizioni a livello nazionale posticipino ulteriormente la ripresa dell'attività formativa in presenza.

Art. 4

Per i tirocini per la professione di medico chirurgo e delle professioni sanitarie vale quanto previsto dai DPCM di cui alle premesse nonché dalle valutazioni della Scuola di Medicina.

Il presente Decreto Rettorale d'urgenza sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.

Il Rettore
Prof. Stefano Geuna

Visto:
Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo Bruno